

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL DLGS 50/2016

TRA

Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000) / – Direzione di Tronco xxx /, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in _____, in persona di _____ nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di _____ (nel seguito per brevità anche “Committente”)

E

_____ (C.F./P.IVA _____), con sede e domicilio legale in _____, in persona di _____, nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di _____ (nel seguito per brevità anche “Affidatario”),

congiuntamente intese anche come le “Parti”,

PREMESSO CHE

- la Committente ha indetto una procedura _____¹ ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento di _____;
- / il bando (*eventuale*²: n. _____) relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S-IT _____ del ___/___/20___ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ___ del ___/___/20___³ /;
- I codici identificativi della procedura sono: Codice Appalto n. _____ – Codice CIG n. _____ – Codice CUP n. _____;
- la Società _____ è risultata aggiudicataria della procedura / (*eventuale nel caso di stipula di un Accordo Quadro*) e, avendo già sottoscritto con Autostrade per l'Italia S.p.A. –

¹ Specificare la tipologia di procedura espletata (aperta, ristretta, negoziata).

² Inserire gli eventuali riferimenti numerici interni atti ad individuare il bando.

³ Nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, occorrerà sostituire la premessa con una del seguente tenore: “*ASPI ha consultato ___ operatori individuati sulla base di indagini di mercato (ovvero: tramite elenchi) nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti*”.

Direzione Generale di Roma l'Accordo Quadro prot. n. _____ del _____, /
e, per l'effetto, / la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad
effettuare la / fornitura / il servizio / oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e
termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche previste dalla vigente normativa in ordine
alla insussistenza, in capo all'Affidatario/Coordinatore, delle cause di esclusione di cui
all'articolo art. 80 del Codice;
- il Coordinatore/Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati /
(eventuale: nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dall'Accordo Quadro già
sottoscritto) / definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e
che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed
economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- /è stata richiesta per la Società _____ l'informativa di cui all'art. 91 del D.lgs.
159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito
positivo); /
- / (eventuale⁴: pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva
di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall'invio della
richiesta di informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011"); /
- che l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale.

tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula
quanto segue:

Articolo xx

Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

Committente: Autostrade per l'Italia S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A.

*/Se incarico conferito a società /***Affidatario:** il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto;

⁴ Da inserire nel caso in cui si proceda alla stipula ai sensi dell'articolo 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

Coordinatore: il Sig. _____; il soggetto il quale svolge le attività di Coordinatore per la progettazione come previsto dall'art. 91 del D.Lgs 81/2008 s.m.i (in seguito il Decreto);

/se incarico conferito a libero professionista/ **Coordinatore/Affidatario:** il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

Contratto: l'insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e l'Affidatario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, così come meglio specificati al successivo articolo 2;

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l'Affidatario è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Contratto;

Responsabile del Procedimento (RUP): il sig. _____ nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;

Referente Tecnico: il sig. _____ nominato dall'Affidatario e deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa;

Responsabile dei Lavori: il Sig. _____

Articolo xx

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e le definizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- l'Allegato "A" (Offerta Tecnica ed Economica dell'Affidatario);
- l'Allegato "B"(_____)

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo xx

Oggetto del Contratto

Il Contratto definisce la disciplina relativa all'affidamento per l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori di _____, come descritto in dettaglio nell' _____ (All.X).

Il Coordinatore/Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle condizioni stabilite nel presente contratto e alle specifiche tecniche che l'operatore economico dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare.

Il Coordinatore/Affidatario, con riferimento ai lavori sopra indicati, ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008 s.m.i.

Il presente incarico viene affidato al Coordinatore ai sensi del Decreto e della normativa vigente.

L'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dovrà essere espletato ai sensi dell'art. 91 del Decreto, assicurando il rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili come individuati dal Decreto medesimo, in ossequio della normativa vigente e secondo la diligenza professionale.

In particolare il Coordinatore, oltre a svolgere tutti i compiti e le attività espressamente previste dalla normativa vigente in materia, dovrà:

- 1.1) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto nel rispetto di quanto previsto dagli Allegati XI e XV al citato Decreto;
- 1.2) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26/5/93. Detto fascicolo non dovrà essere predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. "T.U. Edilizia");
- 1.3) coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1 del Decreto.

Resta inteso che rientrano nell'incarico e nel corrispettivo di cui al successivo punto xx) eventuali integrazioni e/o modifiche che Autostrade per l'Italia S.p.A. ritenga di richiedere al Coordinatore/Contraente.

Il Coordinatore si impegna altresì a recepire eventuali indicazioni da parte del Responsabile dei Lavori nonché ad attuare eventuali adempimenti derivanti dall'entrata in vigore di nuove disposizioni o di prescrizioni delle Autorità competenti.

Il mancato rispetto delle suddette previsioni costituisce causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del successivo articolo XX.

La Committente ha facoltà di apportare variazioni al contratto alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 106 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo articolo xx, la Committente, ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha facoltà di imporre al Coordinatore/Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto.

Articolo xx

Compenso e modalità di pagamento

Autostrade per l'Italia S.p.A. riconoscerà al Coordinatore/Affidatario a titolo di corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente incarico l'importo di €

Il corrispettivo è comprensivo altresì di ogni e qualsiasi onere e spesa che, a qualsiasi titolo, dovrà sopportare per l'espletamento dell'incarico.

Il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:

- 50% alla presentazione della documentazione di cui al precedente punto rubricato "Oggetto del contratto" xx).
- 50% all'approvazione da parte di Autostrade per l'Italia S.p.A. della suddetta documentazione.

Tutti i pagamenti saranno eseguiti da Autostrade per l'Italia S.p.A. a 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

Non si darà luogo ad alcuna revisione dei compensi previsti dal presente incarico.

Alcuni adempimenti amministrativi saranno curati per Autostrade per l'Italia S.p.A. da parte di EsseDIEsse S.p.A..

Articolo xx

Referente Tecnico dell’Affidatario/solo se l’incarico è conferito a società e Responsabile Unico del Procedimento

/Prima dell’inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l’ Affidatario dovrà comunicare alla Committente / ed alla Direzione di Tronco competente / il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’ Affidatario è anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa./

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell’Affidatario/Coordinatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del Contratto.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente / ed alla Direzione di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la variazione assumerà efficacia.

/ *(eventuale)* Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / rappresenteranno l’unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo xx

Durata

Le attività di coordinatore per la progettazione avranno inizio al momento dell’accettazione del presente incarico e si concluderanno con l’approvazione da parte di Autostrade per l’Italia S.p.A. della documentazione di cui ai precedenti punti 1.1) e 1.2).

Articolo XX

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

L’Affidatario si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.

L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo pec, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L’Affidatario si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l’Affidatario ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L’Affidatario rimane l’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L’Affidatario si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all’attività prestata in esecuzione del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l’obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Articolo xx

Penalità per ritardi

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione di cui ai punti 1.1.) e 1.2) verrà applicata una penale di euro 100,00 che sarà trattenuta sul corrispettivo previsto al precedente punto art. xx.

Il raggiungimento di una penale di importo pari al 10% del corrispettivo previsto nel presente incarico costituisce ipotesi di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta comunque salva ogni riserva in ordine alla richiesta di ogni maggiore danno.

Articolo xx

Obblighi dell'Affidatario/Coordinatore

L'Affidatario/Coordinatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee. L'affidatario/Coordinatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell'Affidatario/Coordinatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30, commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Sono a carico dell'Affidatario/Coordinatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli deducibili dall'Offerta dell'Affidatario/Coordinatore.

L'Affidatario/Coordinatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Affidatario/Coordinatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo xx, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Affidatario/Coordinatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del Contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario/Coordinatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo xx. L'Affidatario/Coordinatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L’Affidatario/Coordinatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L’Affidatario/Coordinatore si obbliga a consentire alla Committente l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.

(solo per incarichi a società)

/Articolo xx

**Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)
variazioni organismi tecnici ed amministrativi/**

L’Affidatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell’ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l’eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L’Affidatario sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione./

E’ fatto obbligo all’Affidatario altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell’Affidatario comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all’Affidatario di comunicare alla Committente l’eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex art. 1456 c.c.

Articolo xx

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale

La regolarità contributiva dell’Affidatario è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva dell’Affidatario dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a prestatori di lavoro dell’Affidatario o del subAffidatario in dipendenza dell’esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’Affidatario, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all’Affidatario gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo xx

Fatturazione e Pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse, su richiesta del RUP, previa emissione del Certificato di pagamento in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

È inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.3.2, in cui inserire il numero del presente Contratto_____.

L’Affidatario potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, se non diversamente indicato.

I pagamenti saranno effettuati dalla Committente entro 30/60/90 giorni d.r.f. esclusivamente a mezzo bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dall’Affidatario, previa restituzione della copia del Contratto firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del benestare da parte dell’Unità competente della Committente.

L’eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata a Essediesse – Società di servizi SpA - Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio Fornitori).

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture pervenute in modalità diversa da quella elettronica e prive dei dati summenzionati.

Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssediesseS.p.A., incaricata per il service amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall'Affidatario.

Articolo xx

Invariabilità dei Prezzi

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

L'Affidatario, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c. /

Articolo xx

Cessione del credito o del Contratto

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Affidatario non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.

In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'Affidatario.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del Codice identificativo gara (CIG) .

La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo xx

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta

L’Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subAffidatario della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza l’Affidatario deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Affidatario stesso.

L’Affidatario, il subAffidatario ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. _____.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l’Affidatario comunica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a autostradeperlitaliad4firenze@pec.autostrade.it (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP).

L’Affidatario si obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP) ogni variazione dell’indirizzo pec.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’Affidatario, a qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____ (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche,

restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato in premessa.

(CONDIZIONI NORMATIVE)

Articolo xx

Comunicazioni e domicilio

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: autostradepperlitaliadt4firenze@pec.autostrade.it all'attenzione del RUP.

AFFIDATARIO: _____ all'attenzione _____ di _____.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo xx

Sicurezza Sul Lavoro

L'attività prevista dal presente contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Affidatario; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.

L'Affidatario è tenuto altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, invia esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo xx

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori

L'Affidatario è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre

malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Affidatario è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Affidatario, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Affidatario di cui all'art. 105, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Affidatario, del subAffidatario o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6 del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Affidatario o il suo subAffidatario ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 105 del Codice, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Affidatario a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Affidatario.

L'Affidatario si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Affidatario e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

Articolo xx

Tutela dell'ambiente e della Sicurezza

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Affidatario si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine l'Affidatario dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.

Articolo XX

Garanzie e dichiarazioni

Il Coordinatore/ Affidatario garantisce, con l'accettazione del presente incarico, il possesso di tutti i titoli e requisiti per lo svolgimento dell'incarico in oggetto.

Il Coordinatore dichiara con l'accettazione del presente incarico:

- di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del Decreto;
- di non trovarsi in situazione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, con le attività oggetto del presente incarico;
- di avere cognizione delle caratteristiche anche ambientali, condizioni, rischi e modalità derivanti dai lavori indicati nelle premesse e all'art. XX del presente contratto.

Articolo XX

Coperture Assicurative

Il Coordinatore/ Affidatario, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto deve essere munito di una Polizza di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

/ (Eventuale - nel caso in cui l'Affidatario abbia accesso a dati Personali della Committente, al contratto andranno inseriti i seguenti articoli:

NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (Esterno) Ai sensi dell'art. 28 Regolamento Europeo 2016/679

(Deve essere allegata al contratto la relativa bozza di lettera di "Nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679)

(DEFINIZIONI)

Con la definizione "Dati Personali" si intendono le seguenti sottocategorie:

1 - Dati Comuni (es. nome, Cognome, Indirizzo, Tel etc.,)

Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

2 - Dati Particolari (es. dati relativi alla salute, adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni a carattere religioso, filosofico etc)

Dati personali atti a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, nonché i dati relativi allo stato di salute ed alla vita sessuale.

3 - Dati Giudiziari

Rientrano in tale categoria i dati idonei a rivelare provvedimenti definitivi dell'Autorità Giudiziaria (Casellario giudiziale), anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale).

Articolo xx

NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per l'Affidatario di trattare dati comuni di cui la Committente è Titolare, la stessa provvederà a nominare, con separata lettera – di cui si allega bozza - l'Affidatario quale "Responsabile" del Trattamento ai sensi dell'art.28 del Regolamento Europeo 2016/679.

Del pari l’Affidatario si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o subappaltatori autorizzati dal Titolare), che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest’ultimo, su specifica richiesta, l’elenco aggiornato degli Incaricati nominati.

Articolo xx

Proprietà Intellettuale ed Industriale

La Committente sarà proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, inclusi, senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dall’Affidatario, su specifica ed espressa richiesta scritta della Committente, in esecuzione delle attività funzionali alla fornitura alla Committente di cui al presente contratto / e che siano relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o software, purché queste ultime siano frutto di un’elaborazione originale della Committente e non siano riconducibili alla implementazione o alla interpretazione di uno standard reale o de facto supportato dai Prodotti forniti dall’Affidatario / (di seguito i “Risultati”). L’Affidatario non potrà fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di fabbricare Prodotti per la loro fornitura alla Committente.

Al fine di garantire alla Committente il pieno beneficio e la piena fruibilità dei Risultati l’Affidatario si impegna a consegnare alla Committente ogni e qualsivoglia informazione e documentazione che concerna i Risultati, / codici sorgente esclusi /, ed ogni elemento ritenuto necessario a consentire alla Committente il loro pieno utilizzo. L’Affidatario si impegna altresì, anche per conto del proprio personale, a fornire alla Committente le informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte della Committente e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e prosecuzione. L’Affidatario terrà comunque pienamente indenne la Committente da ogni eventuale pretesa di compenso di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati rispetto ai quali la Committente deposita domande di brevetto, / salvo il fatto che la Committente riconosce il diritto del personale dell’Affidatario che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto /.

In caso l’Affidatario sia proprietario o comunque disponga durante il periodo di vigenza di questo Contratto di diritti di proprietà intellettuale (“Diritti”), tali per cui l’utilizzo dei Risultati ne

costituirebbe contraffazione, l’Affidatario concede fin d’adesso alla Committente licenza non-esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte dell’Affidatario, degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente potrà rivalersi sull’Affidatario per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà, qualora la violazione avvenga nel corso della durata del contratto, di risolvere di diritto il presente contratto ex art. 1456 c.c.

Articolo xx

Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti agli obblighi cedenti a carico dell’Affidatario ai sensi dei seguenti articoli: Art XX “Oggetto del Contratto”, Articolo XX “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Art. XX “Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi”, Articolo XX “Cessione del credito o del Contratto”, Articolo XX “Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, Articolo XX “Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo XX “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo XX “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, Art XX Codice Etico; Modello di organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione /(solo in caso di incarico affidato a società) Art. xx Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi/, Articolo xx Obblighi dell’Affidatario.

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata a/r o a mezzo pec:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l’Affidatario comprometta l’esecuzione a regola d’arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Affidatario pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;

- d) il caso in cui l’Affidatario non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;
- e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.
- f) la mancanza dei titoli ed i requisiti in capo all’Affidatario necessari per lo svolgimento dell’incarico.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Affidatario, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’Affidatario nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno. Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice.

Articolo xx

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo

Recesso

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviare all’Affidatario con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all’articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (diecipercento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo _____ “Importo del Contratto” e l'ammontare delle prestazioni eseguite.

L’Affidatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo xx

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi

L' Affidatario attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.). Le prestazioni oggetto del presente contratto non possono essere affidate o sub affidate a terzi.

Articolo xx

Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy

Anticorruzione

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati dalla Committente: : I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia); IV) Codice di Condotta per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela della dignità delle donne e degli uomini del Gruppo Atlantia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Affidatario conferma di non avere rapporti con le Pubbliche Amministrazioni tali da incidere sul predetto Codice Etico.

Articolo xx

Responsabilità dell'Affidatario

L'Affidatario dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

In conseguenza di ciò l’Affidatario non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza o l’inadeguatezza delle informazioni o l’errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all’affidamento stesso.

Fermo restando l’obbligo per l’Affidatario di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente contratto, l’Affidatario medesimo è l’unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.

L’Affidatario è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l’Affidatario medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo xx

Impegno di Riservatezza

L’Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l’Affidatario venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del contratto.

L’obbligo di segretezza è vincolante per l’Affidatario per tutta la durata dell’esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Affidatario è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L’Affidatario è responsabile nei confronti del Committente per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza l’Affidatario è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all’Affidatario, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l’Affidatario medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all’Affidatario di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare

scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

Articolo xx

Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- per il Committente: Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è il Direttore del IV Tronco Firenze di Autostrade per l'Italia S.p.A. Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.
- Per l'Affidatario

Articolo xx

Foro Competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo xx

Spese e Regime fiscale dell’Affidamento

L'Affidatario dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Affidatario.

L'Affidatario dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Affidatario.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l’ Affidatario attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Affidatario ed inviata, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: autostradeperlitaliad4firenze@pec.autostrade.it

Si prega l’Affidatario di trattenere copia del presente atto firmato dalla Committente.

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l'Affidatario approva specificamente le clausole di cui agli articoli: / Art xx Proprietà Intellettuale ed Industriale /, Art xx Penali, /Art xx Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa, Art xx Cessione del Credito o del Contratto, Art xx Fatturazione e Pagamenti, Art xx Recesso, Art xx Responsabilità dell'Affidatario, Art xx Riservatezza, Art xx Foro Competente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI

[scrivere, numerandoli, gli allegati citati nel testo del contratto]